

## GRUPPO STUDIO

*Giudice Dott.ssa Claudia Di Valerio*  
*Vice Procuratore Onorario Avv. Roberta Rocchetti*  
*GOT Avv. Carla Fazzini*  
*Avv. Adriana Di Felice*

### **RIFORMA CARABIA – PROCEDIMENTO E PROCESSO PENALE ALLA LUCE DEGLI INTERVENTI DELL'ART. 32 D. LGS. N. 150/2022**

Le disposizioni della Riforma sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e digitalizzazione.

Gli interventi enucleano misure rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato, su cui spicca una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, ma tenta di agevolare anche la professione legale mediante interventi pratici mirati a snellire l'iter burocratico sovente ritenuto "macchinoso" dagli operatori.

**La presente relazione, tuttavia, vuole concentrare l'analisi sull'aspetto della udienza dibattimentale e, in particolar modo, sugli interventi proposti dall'art. 32 del D. Lgs n. 150/2022.**

#### *TESTO DELLA NORMA*

##### *Art. 32*

#### *Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale*

*1. Al libro VIII, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 550, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da piu' persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonche' quando si procede per i reati previsti:*

*a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;*

*b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;*

*c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;*

*d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*

*e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;*

*f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*

*g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»;*

*b) all'articolo 552:*

*1) al comma 1:*

a) alla lettera d), le parole: «per il giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'udienza di comparizione predibattimentale» e le parole: «in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza»;

b) alla lettera f), le parole: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2,» e le parole: «e 444» sono sostituite dalle seguenti: «, 444 e 464-bis»;

c) alla lettera g), le parole: «segreteria del pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del giudice»;

d) alla lettera h) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facolta' di accedere a un programma di giustizia riparativa.»;

2) al comma 3, dopo la parola: «notificato», sono inserite le seguenti: «, a pena di nullita'», e dopo le parole: «di comparizione», e' inserita la seguente: «predibattimentale»;

3) al comma 4, le parole: «unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2» sono soppresse;

c) all'articolo 553:

1) al comma 1, le parole: «con il» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al»;

2) alla rubrica, le parole: «in dibattimento» sono sostituite dalla seguente: «predibattimentale»;

d) dopo l'articolo 554, sono inseriti i seguenti:

«Art. 554-bis (Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta). - 1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. Se l'imputato non e' presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.

4. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullita' dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione e' inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non e' presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, la relativa eccezione e' proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

8. Il verbale dell'udienza predibattimentale e' redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

*Art. 554-ter (Provvedimenti del giudice). - 1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non e' punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.*

*2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonche' la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1.*

*Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non e' possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.*

*3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.*

*4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.*

*Art. 554-quater (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:*

*a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;*

*b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.*

*2. La persona offesa puo' proporre appello nei soli casi di nullita' previsti dall'articolo 552, comma 3.*

*3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piu' favorevole all'imputato.*

*4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.*

*5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.*

*6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.*

*Art. 554-quinquies (Revoca della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.*

*2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.*

*3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.*

*4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.*

*5. Si applica l'articolo 437.»;*

e) all'articolo 555:

1) alla rubrica, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»;

2) al comma 1, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»;

3) al comma 4, le parole: «Se deve procedersi al giudizio le parti» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti» e dopo le parole: «l'ammissione delle prove» sono inserite le seguenti: «illustrandone esclusivamente l'ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»;

f) dopo l'articolo 558, e' inserito il seguente:

«Art. 558-bis (Giudizio immediato). - 1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis».

### **La norma citata pone correttivi agli articoli 550, 552 553 e 555 del codice di rito ed introduce gli articoli 554 bis, ter, quater e quinquies.**

La legge delega *ab origine* emanata affidava al Governo l'intervento sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del Giudice Monocratico in cui non doveva farsi luogo ad udienza preliminare e l'esercizio dell'azione penale avveniva con citazione diretta a giudizio.

In primo luogo, la riforma estende il campo d'applicazione di questo procedimento speciale a una serie di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, così da ridurre il ricorso all'udienza preliminare.

Attualmente la citazione diretta a giudizio si applica alle contravvenzioni nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, ed i reati specificamente indicati dall'art. 550, comma 2, c.p.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; resistenza a un pubblico ufficiale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato; violazione di sigilli aggravata; rissa aggravata con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; lesioni personali stradali, anche se aggravate; furto aggravato; ricettazione).

Più dettagliatamente, **viene rinnovato l'articolo 550 co. 2 c.p.c.**, già recante i casi di citazione diretta a giudizio dinanzi al Giudice in composizione Monocratica, al quale viene inserita la giudicabilità per i seguenti reati:

- occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337-bis, primo e secondo comma);
- interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capi, promotori, organizzatori (art. 340, terzo comma);
- esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina/dirige l'attività (art. 348, terzo comma);
- violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.);
- falsa testimonianza (art. 372);
- false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (art. 374- bis);
- intralcio alla giustizia con violenza o minaccia, se il fine non è conseguito (art. 377, terzo comma);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis);

- evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385, secondo comma, purché la violenza o la minaccia non siano commesse con armi o da più persone riunite);
- procurata inosservanza di pena in caso di delitto (art. 390 c.p.);
- apologia di delitto (art. 414);
- istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415);
- falsità in monete (artt. 454, 460, 461);
- contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468)
- indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito (art. 493-ter);
- falsità personale (artt. 495, 495-ter, 496, 497-bis e 497-ter);
- atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527, secondo comma);
- bigamia (art. 556);
- violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611)
- violazione di domicilio aggravata (art. 614 ultimo comma c.p.)
- violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art. 615 comma 1 c.p.)
- rivelazione del contenuto della corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell'addetto al servizio delle poste (art. 619 secondo comma c.p.).
- danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635, terzo comma);
- truffa aggravata (art. 640, secondo comma);
- frode in assicurazione (art. 642, primo e secondo comma);
- appropriazione indebita (art. 646).

Una ulteriore estensione della citazione diretta a giudizio è stata prevista con riguardo ad alcuni delitti previsti da leggi speciali quali:

- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis TU dogane di cui al d.P.R. n. 43 del 1973);
- alcuni delitti in materia di armi (porto di arma in riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il trasferimento illecito di armi, l'importazione di armi senza licenza e la detenzione di armi clandestine) previsti dalla legge n. 110 del 1975 (artt. 4, quarto comma, 10, terzo comma, 12 quinto comma);
- delitto di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di stupefacenti (art. 82, comma 1, del T.U. stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990);
- alcuni delitti previsti dal Codice antimafia (inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l'elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali e la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale previsti dal Codice antimafia (artt. 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del d.lgs. n. 159 del 2011);
- falsa attestazione della presenza in servizio e giustificazione dell'assenza con certificato medico falso (art. 55-quinquies, comma 1, del TU pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165 del 2001);
- alcuni delitti in materia di immigrazione (contraffazione e alterazione del visto, del permesso di soggiorno o dei documenti necessari per il loro rilascio; seconda violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato dopo un respingimento o dopo l'espulsione disposta dal

giudice; produzione di documenti falsi nelle procedure di ingresso e soggiorno (artt. 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del T.U. sull'immigrazione di cui al d.lgs. n. 286 del 1998);

- omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5, commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 74 del 2000).

Tanto per i delitti previsti dal codice penale, quanto per quelli inseriti nella legislazione speciale, si tratta, come richiesto dalla delega, di fattispecie che presentano due elementi: quello formale della pena edittale della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, anche se congiunta alla pena della multa; e quello sostanziale, del non complesso accertamento. In merito, i primi commenti alla norma evidenziamo come siano stati privilegiati delitti che presuppongono condotte che si svolgono in pubblico o il cui accertamento può basarsi su circostanze di fatto.

Proseguendo nell'analisi, la riforma di cui all'art. 32 introduce una **udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento** (una sorta di udienza filtro), nell'ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere qualora gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

Nel corso dell'udienza predibattimentale in camera di consiglio, e dunque con la sola presenza delle parti, il Giudice vaglierà, analogamente a quanto accade nell'udienza preliminare, la sostenibilità dell'azione penale, in attuazione dell'art. 1, comma 12, della legge delega.

L'art. 1, comma 12, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;
- b) che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti;
- c) al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;
- d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;
- e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza predibattimentale non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera;

f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera c), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

Successivamente, le lettere b), c) ed e) **novellano gli articoli 552, 553 e 555 c.p.p.**, relativi, rispettivamente, al contenuto del decreto di citazione a giudizio, alla trasmissione del fascicolo dal PM al giudice e all'udienza di apertura del dibattimento, per coordinarli con l'inserimento nel procedimento speciale dell'udienza predibattimentale, la cui disciplina è dettata dai nuovi articoli da 554-bis a 554-quinquies c.p.p. (inseriti dalla lettera d) del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

Proseguendo nell'intervento correttivo, vengono introdotti, successivamente all'art. 554 c.p.c. i nuovi **articoli 554-bis e 554-ter c.p.p. disciplinanti la nuova udienza predibattimentale**, che si svolge come detto, in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di PM e difensore dell'imputato:

- in detta sede si definisce l'oggetto del giudizio, con particolare riferimento all'imputazione, delineandosi tutti i profili prodromici al dibattimento vero e proprio (costituzione delle parti, questioni preliminari, condizioni di procedibilità); conseguentemente, tali adempimenti sono eliminati dalla disciplina della prima eventuale udienza dibattimentale (i commi 2 e 3 dell'art. 555 c.p.p. sono abrogati dall'art. 98 dello schema);
- anticipa il possibile accesso ai riti alternativi;
- può definire il giudizio con una sentenza di non luogo a procedere quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (trasmessi integralmente al giudice predibattimentale, in base all'art. 553), emergono i presupposti per un proscioglimento o comunque elementi dai quali si ricava la non sostenibilità dell'azione penale (gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna);
- in tutti gli altri casi – ovvero quando non ci sono i presupposti per il proscioglimento e non vengono chiesti i riti alternativi, l'udienza predibattimentale precede il dibattimento vero e proprio, dinanzi a un giudice diverso (che non può tenersi prima che siano trascorsi almeno 20 giorni).

L'intervento novativo, inoltre, vede l'introduzione dell'**articolo 554-quater c.p.p. disciplina l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata in esito all'udienza predibattimentale**.

In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge delega anche questa sentenza è inappellabile quando relativa a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Da ultimo, l'**articolo 554-quinquies c.p.p.** disciplina la revocabilità della sentenza di non luogo a procedere quando sopraggiungono o si scoprono nuove fonti di prova che possono “determinare l'utile svolgimento del giudizio”. In tal caso il giudice, sulla richiesta del PM e previo contraddittorio

tra le parti in camera di consiglio, può disporre con ordinanza la revoca della sentenza di non luogo a procedere, fissando una data per la prosecuzione del giudizio.

Concludendo, dall'analisi dell'art. 32 è possibile scorgere le novità contenute nella lettera f) che inserisce nel titolo relativo ai procedimenti speciali che si svolgono dinanzi al tribunale in composizione monocratica **l'articolo 558-bis c.p.p.**, relativo al giudizio immediato, per consentire anche nei procedimenti con citazione diretta a giudizio l'applicabilità di tale rito.

La disposizione è specifica e statuisce che in caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procederà sicuramente all'udienza predibattimentale.

Sul punto, come chiarito già dai primi interventi dottrinali a riguardo, attualmente, nonostante l'art. 549 c.p.p. preveda la generalizzata applicazione di tutte le norme del codice al procedimento davanti al tribunale monocratico, salvo quanto espressamente previsto in senso contrario e previa una valutazione in concreto della loro applicabilità, è la giurisprudenza ad aver sinora escluso l'applicabilità del giudizio immediato ai reati con citazione diretta, e l'intervento del legislatore delegato intende eliminare questa preclusione.